

**Sentenza:** 20/5/2010, n. 180

**Materia:** proroga durata delle concessioni demaniali marittime

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 117 primo comma Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge regione Emilia Romagna 23 luglio 2009, n.8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n.9-Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali in attuazione della legge 27 dicembre 2006 n.296) articolo 1

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r.8/2009

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

L'articolo 1 della legge in oggetto stabilisce la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali marittime, di chiedere entro il 31/12/2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di vent'anni a partire dalla data di rilascio.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione lamentando la violazione dell'articolo 117, comma primo della Costituzione, per la incoerenza della stessa con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, all'articolo 49 e all'articolo 101 del Trattato sull'Unione Europea.

Secondo il ricorrente, infatti, il diritto di proroga della concessione e quindi il rinnovo automatico della stessa a favore degli attuali titolari, senza la previsione di alcuna procedura di gara né di pubblicità della procedura di rinnovo, darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra gli operatori del settore presenti sul mercato a favore del titolare della concessione, in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento. In ogni caso la procedura selettiva sarebbe auspicabile per assicurare una più proficua utilizzazione della concessione e un miglior uso della stessa nel perseguimento dell'interesse pubblico.

La Regione Emilia Romagna si costituisce in giudizio chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e infondata.

In particolare la Regione resistente sostiene che la disposizione impugnata costituisce attuazione della norma statale di cui alla legge finanziaria 296/2006 articolo 1, commi 251 e 256 ed è finalizzata a garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati dai concessionari degli stabilimenti balneari, tant'è che la proroga della concessione non è automatica ma può essere concessa solo dietro presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene, il quale deve essere apprezzato dall'amministrazione concedente che, se del caso, potrà concedere la proroga la cui durata sarà, comunque,

proporzionale alla tipologia di investimento proposto in modo tale da consentire l'ammortamento dei costi e la remunerazione dei capitali investiti.

Non vi sarebbe dunque la violazione della libertà di concorrenza e la norma impugnata sarebbe, in realtà, destinata ad assicurare la tutela del principio di affidamento dei concessionari.

La Corte Costituzionale respinge la tesi difensiva della regione, affermando che la tutela dell'affidamento non si pone in questo caso dove si discute di concessioni già scadute o in scadenza i concessionari delle quali, al momento in cui le stesse concessioni furono rilasciate, conoscevano l'arco temporale di cui disporre per ammortizzare gli investimenti eventualmente da effettuare e su tale arco temporale hanno senz'altro potuto fare affidamento.

La disposizione di cui all'articolo 1 della l.r 8/2009, secondo la Corte, impedisce l'accesso di altri potenziali operatori interessati, favorendo i vecchi concessionari e comprimendo in tal modo l'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo. Ne viene pertanto dichiarata l'illegittimità per violazione dell'articolo 117, comma primo della Costituzione.